

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1101 DEL 24 SETTEMBRE 2024 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 18 SETTEMBRE 2024 NEL TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DELLA REGIONE MARCHE - **E SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 APRILE 2025** - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELLO STATO DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERA DEL 21 SETTEMBRE 2024 AL TERRITORIO DI CAMERANO, DI CAMERATA PICENA, DI CASTELFIDARDO, DI LORETO, DI OFFAGNA E DI OSIMO DELLA PROVINCIA DI ANCONA, DI CARTOCETO, DI MONTEFELCINO E DI SAN COSTANZO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, DI MORROVALLE, DI RECANATI DELLA PROVINCIA DI MACERATA COLPITO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 18 SETTEMBRE 2024 E ULTERIORE STANZIAMENTO¹.

(AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2025²)

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'**Ordinanza n. 1101 del 24 settembre 2024** recante **"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche** (qui di seguito la "*Ordinanza*").

Successivamente, con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025**, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 sono stati estesi al territorio di **Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo della Provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della provincia di Macerata** colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024.

Di conseguenza la previsione di cui all' art. 8 dell'Ordinanza dovrà considerarsi applicabile anche a tali comuni.

L' ordinanza in questione, **all' art. 8**, dispone quanto segue:

- in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, **nel territorio della fascia costiera della Regione Marche** - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1.218 del codice civile –

¹ Aggiornamento post Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025;

² Aggiornamento post Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025.

- i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di **autocertificazione** del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli (dunque al massimo sino al 21-09-2026** - termine prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025³);
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 24 ottobre 2024**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
 - Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 21 settembre 2025**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

³ Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 “**Ulteriore proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche e dei comuni di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo della Provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della provincia di Macerata colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024**” è stato prorogato di 12 mesi e dunque **sino al 21 settembre 2026** lo stato di emergenza, precedentemente disposto sino al 21-09-2025 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 21-09-2024. Tale proroga impatta sul termine finale sino al quale è possibile beneficiare della sospensione per tutti coloro che l'abbiano già richiesta ed ottenuta nei termini dettati dall'Ordinanza n. 1101/2024.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – (dunque al massimo sino al 21-09-2026⁴)** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca: chief lending@pec.iccreabanca.it** - riportare nell'oggetto della mail: **Ordinanza n. 1101 del 24 settembre 2024 “Primi interventi**

⁴ Termine prorogato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025.

urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024 nel territorio della fascia costiera della Regione Marche e dei comuni di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo della Provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della provincia di Macerata”, con indicazione dell’opzione prescelta (sospensione dell’intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 30 dicembre 2024 e dovrà essere accompagnata da un’autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La richiesta, con esclusivo riferimento ai territori di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo della Provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della provincia di Macerata, dovrà pervenire entro il 30 luglio 2025 dovrà riportare nell’oggetto della mail: “OCDPC n. 1101/24 e successiva Delibera CM 30 aprile 2025” con indicazione dell’opzione prescelta (sospensione dell’intera rata ovvero della sola quota capitale) e dovrà essere accompagnata da autocertificazione del danno subito ai sensi della Legge 445/2000⁵.

La proroga dello stato di emergenza non comporta alcuna rimessione in termini per presentare nuove richieste, **soltanto coloro che hanno chiesto e ottenuto la sospensione nei termini di cui all’Ordinanza, potranno continuare a beneficiare, al massimo, sino al 21-09-2026⁶.**

INFORMATIVA OCDPC 1101 del 24 settembre 2024 – Data di pubblicazione sul sito: 10 ottobre 2024. Aggiornamento maggio 2025 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025) - Data pubblicazione sul sito 13/06/2025.

Aggiornamento settembre 2025 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025) – Data pubblicazione sul sito 12 settembre 2025.

⁵ Aggiornamento post Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025;

⁶ Aggiornamento post Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025.